



PARLAMENTO EUROPEO

2009 - 2014

Commissione per lo sviluppo regionale

2011/0439(COD)

18.10.2012

PARERE

della commissione per lo sviluppo regionale

destinato alla commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori

sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali
(COM(2011)0895 – C7-0007/2012 – 2011/0439(COD))

Relatore per parere: Ramona Nicole Mănescu

PA_Legam

BREVE MOTIVAZIONE

Degli appalti pubblici trasparenti e credibili svolgono un ruolo particolarmente importante nell'efficienza della spesa pubblica nonché nell'impatto degli investimenti pubblici sull'economia, soprattutto sulla crescita sostenibile e l'innovazione.

Il regime degli appalti pubblici è per sua natura estremamente complesso, in particolare per i piccoli enti locali e le PMI, e richiede necessariamente che le amministrazioni aggiudicatrici, in particolare a livello regionale e locale, e le PMI dispongano di maggiore accesso a informazioni e consulenze chiare riguardanti le norme dell'Unione in materia di appalti pubblici. L'obiettivo di sviluppare ulteriormente il diritto dell'Unione in materia di appalti deve essere quello di rendere le procedure d'appalto contemporaneamente più semplici, meno costose e più favorevoli alle PMI e agli investimenti.

La Commissione e gli Stati membri condividono la grande responsabilità di assicurare la formazione e la consulenza necessarie per informare e assistere le autorità regionali e locali e le PMI nonché coinvolgere altre parti interessate, al fine di garantire che vi sia un'effettiva partecipazione informata in materia di appalti pubblici, riducendo così la frequenza di errori e irregolarità e sviluppando le competenze professionali richieste tra le amministrazioni aggiudicatrici degli enti locali e regionali nel campo degli appalti pubblici.

Di fatto le PMI rappresentano un potenziale enorme per la creazione di posti di lavoro, la crescita e l'innovazione ed esse, onde sfruttarne al massimo il potenziale economico e innovativo nel contesto delle procedure di appalto, dovrebbero essere incoraggiate a partecipare alle procedure di aggiudicazione di contratti organizzate dagli enti locali e regionali.

Come la relatrice, con il supporto della commissione, ha chiarito nel suo parere sulla modernizzazione degli appalti pubblici, questi ultimi non dovrebbero seguire il principio del prezzo più basso bensì tenere conto dell'offerta sostenibile ed economicamente più vantaggiosa, ivi incluso il costo del ciclo di vita. Tale norma andrebbe ulteriormente rafforzata.

Va chiarito tuttavia che l'efficacia e l'efficienza di qualsiasi norma sugli appalti pubblici emanata a livello europeo dipendono dal recepimento corretto e il più possibile semplificato della stessa nelle legislazioni degli Stati membri. Gli Stati membri, con l'assistenza e il monitoraggio della Commissione europea, dovrebbero pertanto garantire che sia evitata la frammentazione di norme in tutta l'Unione e che non venga ostacolata la semplificazione dei regimi, a causa della natura oltremodo complessa e dettagliata delle norme contenute nelle direttive proposte.

È di importanza fondamentale chiarire le direttive sul piano giuridico e pratico onde evitare ulteriori casi di mancata applicazione delle norme in materia di appalti pubblici. In questo contesto, la relatrice si augura che le gravi inadempienze alle norme sugli appalti pubblici più volte riscontrate dalla Corte dei conti nella realizzazione di progetti nell'ambito del Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) e del Fondo di coesione, dovute principalmente alla complessità delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici, alla mancanza di

coerenza tra queste e quelle su cui si basa l'uso dei Fondi strutturali e del Fondo di coesione e alla non corretta trasposizione della normativa dell'Unione nel diritto nazionale, saranno finalmente risolte e debitamente prese in considerazione nel quadro dell'interpretazione e dell'applicazione di future norme in materia di appalti pubblici.

EMENDAMENTI

La commissione per lo sviluppo regionale invita la commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori, competente per il merito, a includere nella sua relazione i seguenti emendamenti:

Emendamento 1

Proposta di direttiva Considerando 2

Testo della Commissione

(2) Al fine di assicurare l'apertura alla concorrenza degli appalti pubblici di enti che operano nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali è opportuno stabilire disposizioni di coordinamento per i contratti con valore superiore a una certa soglia. Tale coordinamento è necessario per assicurare l'effetto dei principi del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare la libera circolazione delle merci, la libertà di stabilimento e la libera prestazione dei servizi, nonché i principi che ne derivano, come la parità di trattamento, la non discriminazione, il mutuo riconoscimento, la proporzionalità e la trasparenza. In considerazione della natura dei settori interessati dal coordinamento, quest'ultimo, pur continuando a salvaguardare l'applicazione di detti principi, dovrebbe istituire un quadro per pratiche commerciali leali e permettere la massima flessibilità.

Emendamento

(2) Al fine di assicurare l'apertura alla concorrenza degli appalti pubblici di enti che operano nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali è opportuno stabilire disposizioni di coordinamento per i contratti con valore superiore a una certa soglia. Tale coordinamento è necessario per assicurare l'effetto dei principi del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare la libera circolazione delle merci, la libertà di stabilimento e la libera prestazione dei servizi, nonché i principi che ne derivano, come la parità di trattamento, la non discriminazione, il mutuo riconoscimento, la proporzionalità e la trasparenza. In considerazione della natura dei settori interessati dal coordinamento, quest'ultimo, pur continuando a salvaguardare l'applicazione di detti principi, dovrebbe istituire un quadro per pratiche commerciali leali e permettere la massima flessibilità ***a tutti i livelli della procedura di aggiudicazione degli appalti pubblici, favorendo in particolare le piccole e medie imprese. Le norme in materia di appalti pubblici devono rispettare la ripartizione delle***

competenze di cui all'articolo 14 del TFUE e al protocollo n. 26 del medesimo. L'applicazione di tali norme non deve interferire con la libertà delle amministrazioni pubbliche di decidere in che maniera intendano assumersi i propri compiti di servizio pubblico.

Motivazione

Adeguamento alle nuove disposizioni del trattato di Lisbona.

Emendamento 2

Proposta di direttiva Considerando 4

Testo della Commissione

(4) Gli appalti pubblici svolgono un ruolo fondamentale nella strategia Europa 2020, in quanto costituiscono uno degli strumenti basati sul mercato necessari alla realizzazione di una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva pur contemporaneamente garantendo l'uso più efficiente dei finanziamenti pubblici. A tal fine, l'attuale normativa sugli appalti adottata ai sensi della direttiva 2004/17/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, che coordina le procedure di appalto degli enti erogatori di acqua e di energia, degli enti che forniscono servizi di trasporto e servizi postali e della direttiva 2004/18/CE, del 31 marzo 2004, relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi deve essere rivista e aggiornata in modo da accrescere l'efficienza della spesa pubblica, ***facilitando*** in particolare ***la partecipazione*** delle PMI agli appalti pubblici e permettendo ai committenti di fare un miglior uso di questi ultimi per sostenere il conseguimento di obiettivi condivisi a valenza sociale. È inoltre necessario chiarire alcuni concetti e nozioni di base onde assicurare una

Emendamento

(4) Gli appalti pubblici svolgono un ruolo fondamentale nella strategia Europa 2020, in quanto costituiscono uno degli strumenti basati sul mercato necessari alla realizzazione di una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva pur contemporaneamente garantendo l'uso più efficiente dei finanziamenti pubblici. A tal fine, l'attuale normativa sugli appalti adottata ai sensi della direttiva 2004/17/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, che coordina le procedure di appalto degli enti erogatori di acqua e di energia, degli enti che forniscono servizi di trasporto e servizi postali e della direttiva 2004/18/CE, del 31 marzo 2004, relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi deve essere rivista e aggiornata in modo da accrescere l'efficienza della spesa pubblica, ***semplificando e incoraggiando*** in particolare ***l'accesso*** delle PMI ***alle procedure relative*** agli appalti pubblici e permettendo ai committenti di fare un miglior uso di questi ultimi per sostenere il conseguimento di obiettivi condivisi a valenza sociale, ***senza che venga pregiudicata l'autonomia decisionale dei***

migliore certezza del diritto e incorporare alcuni aspetti della giurisprudenza costante della Corte di giustizia dell'Unione europea pertinenti a questo ambito.

committenti riguardo a cosa appaltare o acquistare. È inoltre necessario chiarire alcuni concetti e nozioni di base onde assicurare ***la trasparenza, l'equità e*** una migliore certezza del diritto e incorporare alcuni aspetti della giurisprudenza costante della Corte di giustizia dell'Unione europea pertinenti a questo ambito.

Motivazione

È opportuno non interferire con l'autonomia decisionale dei committenti riguardo a cosa acquistare.

Emendamento 3

Proposta di direttiva Considerando 13

Testo della Commissione

(13) I comportamenti illeciti da parte dei partecipanti a una procedura d'appalto, quali i tentativi di influenzare indebitamente il processo decisionale o di concludere accordi con altri candidati onde manipolare i risultati della procedura, possono dar luogo a violazioni dei principi di base del diritto dell'Unione e a gravi distorsioni della concorrenza. Gli operatori economici sono pertanto tenuti a presentare una dichiarazione sull'onore dove si impegnano a non intraprendere tali attività illecite, sotto pena di esclusione se tale dichiarazione risulta falsa.

Emendamento

(13) I comportamenti illeciti da parte dei partecipanti a una procedura d'appalto, quali i tentativi di influenzare indebitamente il processo decisionale o di concludere accordi con altri candidati onde manipolare i risultati della procedura, possono dar luogo a violazioni dei principi di base del diritto dell'Unione e a gravi distorsioni della concorrenza. Gli operatori economici sono pertanto tenuti a presentare una dichiarazione sull'onore dove si impegnano a non intraprendere tali attività illecite, sotto pena di esclusione ***sia dalla procedura di appalto che dalle future procedure di appalto pubblico sul territorio dell'Unione europea*** se tale dichiarazione risulta falsa.

Emendamento 4

Proposta di direttiva Considerando 25

Testo della Commissione

(25) La ricerca e l'innovazione, comprese

Emendamento

(25) La ricerca e l'innovazione, comprese

l'ecoinnovazione e l'innovazione sociale, sono uno dei principali motori della crescita futura e sono state poste al centro della strategia "Europa 2020" per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva. Gli enti appaltanti dovrebbero utilizzare gli appalti pubblici strategicamente nel miglior modo possibile per stimolare l'innovazione. L'acquisto di beni e servizi innovativi svolge un ruolo fondamentale per migliorare l'efficienza e la qualità dei servizi pubblici e nello stesso tempo affrontare le principali sfide a valenza sociale. Ciò contribuisce a ottenere un rapporto più vantaggioso qualità/prezzo nonché maggiori benefici economici, ambientali e per la società attraverso la generazione di nuove idee e la loro traduzione in prodotti e servizi innovativi, promuovendo in tal modo una crescita economica sostenibile. La presente direttiva dovrebbe contribuire ad agevolare gli appalti pubblici nel settore dell'innovazione e aiutare gli Stati membri nel raggiungimento degli obiettivi dell'Unione in questo ambito. Occorre dunque prevedere una specifica procedura di appalto che consenta agli enti aggiudicatori di istituire un partenariato per l'innovazione a lungo termine per lo sviluppo e il successivo acquisto di un prodotto, di servizi o di lavori caratterizzati da novità e innovazione, a condizione che si possano fornire nel rispetto dei livelli di prestazione e dei costi concordati. Il partenariato deve essere strutturato in modo da poter creare una domanda di mercato ("market pull") che sia in grado di incentivare lo sviluppo di una soluzione innovativa senza precludere l'accesso al mercato stesso.

Emendamento 5

Proposta di direttiva Considerando 27

l'ecoinnovazione e l'innovazione sociale, sono uno dei principali motori della crescita futura e sono state poste al centro della strategia "Europa 2020" per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva. Gli enti appaltanti dovrebbero utilizzare gli appalti pubblici strategicamente nel miglior modo possibile per stimolare *la ricerca e l'innovazione, segnatamente a livello regionale e locale*. L'acquisto di beni e servizi innovativi svolge un ruolo fondamentale per migliorare l'efficienza e la qualità dei servizi pubblici e nello stesso tempo affrontare le principali sfide a valenza sociale. Ciò contribuisce a ottenere un rapporto più vantaggioso qualità/prezzo nonché maggiori benefici economici, ambientali e per la società attraverso la generazione di nuove idee e la loro traduzione in prodotti e servizi innovativi, promuovendo in tal modo una crescita economica sostenibile. La presente direttiva dovrebbe contribuire ad agevolare gli appalti pubblici nel settore dell'innovazione e aiutare gli Stati membri nel raggiungimento degli obiettivi dell'Unione in questo ambito. Occorre dunque prevedere una specifica procedura di appalto che consenta agli enti aggiudicatori di istituire un partenariato per l'innovazione a lungo termine per lo sviluppo e il successivo acquisto di un prodotto, di servizi o di lavori caratterizzati da novità e innovazione, a condizione che si possano fornire nel rispetto dei livelli di prestazione e dei costi concordati. Il partenariato deve essere strutturato in modo da poter creare una domanda di mercato ("market pull") che sia in grado di incentivare lo sviluppo di una soluzione innovativa senza precludere l'accesso al mercato stesso.

Testo della Commissione

(27) I mezzi elettronici di informazione e comunicazione possono semplificare notevolmente la pubblicazione degli appalti e accrescere l'efficacia e la trasparenza delle procedure di appalto. Essi dovrebbero diventare la norma per la comunicazione e lo scambio di informazioni nel corso delle procedure di appalto. Il loro uso determina economie in termini di tempo. È pertanto opportuno prevedere una riduzione dei termini minimi in caso di ricorso ai mezzi elettronici, a condizione tuttavia che essi siano compatibili con le modalità di trasmissione specifiche previste a livello dell'Unione europea. Inoltre, mezzi elettronici di informazione e comunicazione che presentano funzionalità adeguate consentono alle amministrazioni aggiudicatrici di prevenire, individuare e correggere gli errori che insorgono nel corso delle procedure di appalto.

Emendamento

(27) I mezzi elettronici di informazione e comunicazione ***in particolare*** possono semplificare notevolmente la pubblicazione degli appalti e accrescere l'efficacia e la trasparenza delle procedure di appalto ***limitando la complessità della regolamentazione che frapponesse ostacoli.*** Essi dovrebbero diventare la norma per la comunicazione e lo scambio di informazioni nel corso delle procedure di appalto. Il loro uso determina economie in termini di tempo. È pertanto opportuno prevedere una riduzione dei termini minimi in caso di ricorso ai mezzi elettronici, a condizione tuttavia che essi siano compatibili con le modalità di trasmissione specifiche previste a livello dell'Unione europea. Inoltre, mezzi elettronici di informazione e comunicazione che presentano funzionalità adeguate consentono alle amministrazioni aggiudicatrici di prevenire, individuare e correggere gli errori che insorgono nel corso delle procedure di appalto.

Emendamento 6

Proposta di direttiva Considerando 28

Testo della Commissione

(28) Nei mercati degli appalti pubblici dell'Unione si registra una forte tendenza all'aggregazione della domanda da parte dei committenti pubblici, al fine di ottenere economie di scala, ad esempio prezzi e costi delle transazioni più bassi nonché un miglioramento e una maggior professionalità nella gestione degli appalti. Questo obiettivo può essere raggiunto concentrando gli acquisti attraverso il numero di enti aggiudicatori coinvolti, oppure in termini di volume e di valore nel

Emendamento

(28) Nei mercati degli appalti pubblici dell'Unione si registra una forte tendenza all'aggregazione della domanda da parte dei committenti pubblici, al fine di ottenere economie di scala, ad esempio prezzi e costi delle transazioni più bassi nonché un miglioramento e una maggior professionalità nella gestione degli appalti. Questo obiettivo può essere raggiunto concentrando gli acquisti attraverso il numero di enti aggiudicatori coinvolti, oppure in termini di volume e di valore nel

tempo. Tuttavia, l'aggregazione e la centralizzazione degli acquisti devono essere attentamente monitorate al fine di evitare un'eccessiva concentrazione del potere d'acquisto e collusioni, nonché di preservare la trasparenza e la concorrenza e la possibilità di accesso al mercato per le piccole e medie imprese.

tempo. Tuttavia, l'aggregazione e la centralizzazione degli acquisti devono essere attentamente monitorate al fine di evitare un'eccessiva concentrazione del potere d'acquisto e collusioni, nonché di preservare la trasparenza e la concorrenza e ***di rafforzare*** la possibilità di accesso al mercato per le piccole e medie imprese ***incentivando una maggiore flessibilità ed elasticità nell'ambito delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici.***

Emendamento 7

Proposta di direttiva Considerando 34

Testo della Commissione

(34) L'aggiudicazione congiunta dei contratti d'appalto da parte di enti aggiudicatori appartenenti a diversi Stati membri si scontra attualmente con difficoltà specifiche di ordine giuridico, in particolare a causa di conflitti tra le diverse disposizioni legislative nazionali. Nonostante il fatto che la direttiva 2004/17/CE preveda implicitamente la collaborazione transfrontaliera negli appalti pubblici, in pratica diversi sistemi giuridici nazionali hanno esplicitamente o implicitamente reso gli appalti comuni transfrontalieri giuridicamente incerti o impossibili. Gli enti aggiudicatori dei diversi Stati membri potrebbero essere interessati alla collaborazione e all'aggiudicazione congiunta dei contratti, così da sfruttare al massimo il potenziale del mercato interno in termini di economie di scala e di condivisione dei rischi e dei benefici, non da ultimo quando si tratta di progetti innovativi che comportano rischi di entità tale da non poter essere ragionevolmente sostenuta da un unico ente aggiudicatore. Occorre pertanto stabilire nuove norme in materia di appalti comuni transfrontalieri in modo da

Emendamento

(34) L'aggiudicazione congiunta dei contratti d'appalto da parte di enti aggiudicatori appartenenti a diversi Stati membri si scontra attualmente con difficoltà specifiche di ordine giuridico, in particolare a causa di conflitti tra le diverse disposizioni legislative nazionali. Nonostante il fatto che la direttiva 2004/17/CE preveda implicitamente la collaborazione transfrontaliera negli appalti pubblici, in pratica diversi sistemi giuridici nazionali hanno esplicitamente o implicitamente reso gli appalti comuni transfrontalieri giuridicamente incerti o impossibili. Gli enti aggiudicatori dei diversi Stati membri potrebbero essere interessati alla collaborazione e all'aggiudicazione congiunta dei contratti, così da sfruttare al massimo il potenziale del mercato interno in termini di economie di scala e di condivisione dei rischi e dei benefici, non da ultimo quando si tratta di progetti innovativi che comportano rischi di entità tale da non poter essere ragionevolmente sostenuta da un unico ente aggiudicatore. Occorre pertanto stabilire nuove norme in materia di appalti comuni transfrontalieri in modo da

determinare la legislazione applicabile, al fine di facilitare la cooperazione tra enti aggiudicatori in tutto il mercato unico. Inoltre, enti aggiudicatori appartenenti a Stati membri diversi possono istituire soggetti giuridici congiunti ai sensi del diritto nazionale o dell'Unione. Occorre stabilire norme specifiche per questa forma di appalti comuni.

determinare la legislazione applicabile, al fine di facilitare la cooperazione tra enti aggiudicatori in tutto il mercato unico. Inoltre, enti aggiudicatori appartenenti a Stati membri diversi possono istituire soggetti giuridici congiunti ai sensi del diritto nazionale o dell'Unione. Occorre stabilire norme specifiche per questa forma di appalti comuni. ***Parimenti, nel caso degli appalti pubblici transfrontalieri, è essenziale chiarire gli aspetti relativi ai diritti di proprietà intellettuale.***

Emendamento 8

Proposta di direttiva Considerando 43

Testo della Commissione

(43) Occorre aggiudicare i contratti sulla base di criteri obiettivi che garantiscano il rispetto dei principi di trasparenza, di non discriminazione e di parità di trattamento. Tali criteri dovrebbero assicurare una valutazione delle offerte in condizioni di effettiva concorrenza, ***anche laddove gli enti aggiudicatori richiedano*** lavori, forniture e servizi di alta qualità che rispondano perfettamente alle loro necessità. Di conseguenza, gli enti aggiudicatori dovrebbero poter adottare come ***criteri*** di aggiudicazione "l'offerta ***economicamente*** più vantaggiosa" o "***il costo più basso***", ***tenendo conto che in quest'ultimo caso essi sono liberi di fissare norme di qualità adeguate utilizzando le specifiche tecniche o le condizioni di esecuzione di un appalto.***

Emendamento

(43) Occorre aggiudicare i contratti sulla base di criteri obiettivi che garantiscano il rispetto dei principi di trasparenza, di non discriminazione e di parità di trattamento. Tali criteri dovrebbero assicurare una valutazione delle offerte in condizioni di effettiva concorrenza, ***facendo sì che gli enti aggiudicatori possano altresì richiedere*** lavori, forniture e servizi di alta qualità che rispondano perfettamente alle loro necessità, ***purché siano legati all'oggetto dell'appalto.*** Di conseguenza, gli enti aggiudicatori dovrebbero ***preferibilmente*** poter adottare come ***criterio*** di aggiudicazione "l'offerta più vantaggiosa ***sul piano economico, sociale e ambientale***", ***nel rispetto del principio costo/efficacia e della qualità adeguata.***

Emendamento 9

Proposta di direttiva Considerando 44

Testo della Commissione

(44) Quando gli enti aggiudicatori **scelgono di aggiudicare** l'appalto all'offerta economicamente più vantaggiosa, essi devono fissare i criteri di aggiudicazione sulla base dei quali valuteranno le offerte per determinare quella che presenta il miglior rapporto qualità/prezzo. La determinazione di tali criteri dipende dall'oggetto dell'appalto, in quanto essi devono consentire di valutare il livello di prestazione che ciascuna offerta presenta rispetto all'oggetto dell'appalto, quale definito nelle specifiche tecniche, nonché di misurare il rapporto qualità/prezzo di ciascuna offerta. Inoltre, i criteri di aggiudicazione prescelti non devono conferire agli enti aggiudicatori una libertà incondizionata di scelta e devono garantire la possibilità di una concorrenza effettiva ed essere accompagnati da requisiti che consentono l'efficace verifica delle informazioni fornite dagli offerenti.

Emendamento

(44) Quando gli enti aggiudicatori **aggiudicano** l'appalto all'offerta economicamente più vantaggiosa, essi devono fissare i criteri di aggiudicazione sulla base dei quali valuteranno le offerte per determinare quella che presenta il miglior rapporto qualità/prezzo. La determinazione di tali criteri dipende dall'oggetto dell'appalto, in quanto essi devono consentire di valutare il livello di prestazione che ciascuna offerta presenta rispetto all'oggetto dell'appalto, quale definito nelle specifiche tecniche, nonché di misurare il rapporto qualità/prezzo di ciascuna offerta. Inoltre, i criteri di aggiudicazione prescelti non devono conferire agli enti aggiudicatori una libertà incondizionata di scelta e devono garantire la possibilità di una concorrenza effettiva ed essere accompagnati da requisiti che consentono l'efficace verifica delle informazioni fornite dagli offerenti.

Emendamento 10

Proposta di direttiva Considerando 57

Testo della Commissione

(57) Dalla valutazione è emerso che gli Stati membri non **vigilano** in modo coerente e sistematico **sull'**attuazione e il funzionamento delle norme in materia di appalti pubblici. Ciò incide negativamente sulla corretta applicazione delle disposizioni derivanti dalle direttive, rappresentando un'importante fonte di costi e incertezze. Diversi Stati membri hanno designato un organismo centrale nazionale che si occupa di appalti pubblici, ma **il potere di svolgere funzioni in questo ambito a esso conferito varia**

Emendamento

(57) Dalla valutazione è emerso che gli Stati membri non **promuovono né monitorano** in modo coerente e sistematico **l'**attuazione e il funzionamento delle norme in materia di appalti pubblici. Ciò incide negativamente sulla corretta applicazione delle disposizioni derivanti dalle direttive, rappresentando un'importante fonte di costi e incertezze. Diversi Stati membri hanno designato un organismo centrale nazionale che si occupa di appalti pubblici, ma **i compiti assegnati a questi organismi variano** notevolmente da uno Stato

notevolmente da uno Stato membro all'altro. La presenza di meccanismi di monitoraggio e vigilanza più chiari, coerenti e affidabili aumenterebbe le conoscenze in merito al funzionamento delle norme sugli appalti, la certezza del diritto per le imprese e **gli enti aggiudicatori** e contribuirebbe altresì a creare condizioni paritarie. Tali meccanismi potrebbero servire come strumenti di rilevamento e risoluzione rapida dei problemi, in particolare **rispetto ai** progetti cofinanziati dall'Unione, e di individuazione di carenze strutturali. **Emerge in particolare la forte esigenza di** coordinare tali meccanismi per garantire l'applicazione, la vigilanza e il monitoraggio **coerenti** della politica in materia di appalti pubblici, nonché la valutazione sistematica dei risultati **degli appalti pubblici** in tutta l'Unione europea.

membro all'altro. La presenza di meccanismi di **informazione**, monitoraggio e vigilanza più chiari, coerenti e affidabili aumenterebbe le conoscenze in merito al funzionamento delle norme sugli appalti, la certezza del diritto per le imprese e **le amministrazioni aggiudicatrici** e contribuirebbe altresì a creare condizioni paritarie. Tali meccanismi potrebbero servire come strumenti di **prevenzione**, rilevamento e risoluzione rapida dei problemi, in particolare **nel caso di** progetti cofinanziati dall'Unione, e di individuazione di carenze strutturali. **In concreto è essenziale** coordinare tali meccanismi per garantire l'applicazione, la vigilanza e il monitoraggio **coerenti** della politica in materia di appalti pubblici, nonché la valutazione sistematica dei **suoi** risultati in tutta l'Unione europea.

Emendamento 11

Proposta di direttiva Considerando 59

Testo della Commissione

(59) Non tutti gli enti aggiudicatori possono avere la competenza interna necessaria per trattare contratti complessi, dal punto di vista economico o tecnico. In questo contesto, un sostegno professionale adeguato **rappresenterebbe** un efficace complemento delle attività di verifica e vigilanza. Da un lato, tale obiettivo può essere raggiunto ricorrendo a strumenti per la condivisione delle conoscenze (centri di conoscenza) che offrano assistenza tecnica agli enti aggiudicatori; dall'altro, le imprese, in particolare le PMI, dovrebbero beneficiare di assistenza amministrativa, in particolare quando partecipano alle procedure di aggiudicazione degli appalti

Emendamento

(59) Non tutti gli enti aggiudicatori, **soprattutto quando si tratta di autorità locali**, possono avere la competenza interna necessaria per trattare contratti complessi, dal punto di vista economico o tecnico. In questo contesto, un sostegno professionale adeguato **costituisce** un efficace complemento delle attività di verifica e vigilanza. Da un lato, tale obiettivo può essere raggiunto ricorrendo a strumenti per la condivisione delle conoscenze (centri di conoscenza) che offrano assistenza tecnica agli enti aggiudicatori; dall'altro, le imprese, in particolare le PMI, dovrebbero beneficiare di assistenza amministrativa, in particolare quando partecipano alle procedure di

su base transfrontaliera.

aggiudicazione degli appalti su base transfrontaliera.

Motivazione

È particolarmente importante rafforzare il ruolo delle PMI nel campo degli appalti pubblici.

Emendamento 12

Proposta di direttiva Considerando 60

Testo della Commissione

(60) Le strutture o i meccanismi di sostegno, monitoraggio o vigilanza sono già in funzione a livello nazionale e possono sicuramente essere utilizzati per garantire il monitoraggio, l'attuazione e la vigilanza sugli appalti pubblici e per fornire il sostegno necessario agli enti aggiudicatori e agli operatori economici.

Emendamento

(60) Le strutture o i meccanismi di sostegno, monitoraggio o vigilanza sono già in funzione a livello nazionale e possono sicuramente essere utilizzati per garantire il monitoraggio, l'attuazione e la vigilanza sugli appalti pubblici e per fornire il sostegno necessario ***lungo l'intero iter della procedura di aggiudicazione degli appalti pubblici*** agli enti aggiudicatori, ***in particolare le autorità regionali e locali***, e agli operatori economici, ***in particolare le piccole e medie imprese***.

Emendamento 13

Proposta di direttiva Considerando 61 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(61 bis) Il modo in cui la presente direttiva viene recepita è della massima importanza per gli sforzi di semplificazione nonché al fine di garantire un approccio uniforme all'interpretazione e all'applicazione delle norme dell'Unione in materia di appalti pubblici, contribuendo in tal modo alla necessaria certezza giuridica richiesta dalle amministrazioni aggiudicatrici, in particolare quelle locali, e dalle PMI. È pertanto opportuno che la Commissione e

gli Stati membri garantiscano che il recepimento della presente direttiva avvenga tenendo conto anche dell'importante impatto della legislazione nazionale in materia di appalti pubblici sul processo di accesso ai fondi dell'Unione europea. È quindi fondamentale che gli Stati membri evitino il più possibile qualsiasi frammentazione nell'interpretazione e nell'applicazione, contribuendo nel contempo alla semplificazione a livello nazionale.

Motivazione

È necessario garantire che il recepimento non ostacoli gli sforzi di semplificazione e di armonizzazione, onde evitare la frammentazione delle norme nell'Unione, che andrebbe a colpire soprattutto le PMI e le amministrazioni aggiudicatrici più piccole, a livello regionale e locale.

Emendamento 14

Proposta di direttiva
Considerando 61 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(61 ter) È inoltre opportuno che la Commissione incoraggi gli Stati membri a condurre periodicamente campagne di formazione e sensibilizzazione nonché consultazioni mirate con le autorità locali e regionali e le PMI, coinvolgendo anche altre parti interessate, in modo da assicurare una partecipazione informata agli appalti pubblici, ridurre la frequenza di errori e sviluppare le competenze necessarie tra le amministrazioni aggiudicatrici delle amministrazioni locali e regionali al fine di attuare appalti innovativi.

Emendamento 15

Proposta di direttiva
Articolo 2 – punto 4 – lettera a

Testo della Commissione

a) è istituito con l'obiettivo specifico o ha l'obiettivo specifico di soddisfare esigenze di interesse generale aventi carattere non industriale o commerciale. ***A tal fine, un organismo che opera in condizioni normali di mercato, che mira a realizzare un profitto e che sostiene le perdite risultanti dall'esercizio delle sue attività, non ha l'obiettivo di rispondere a esigenze di interesse generale aventi carattere non industriale o commerciale;***

Emendamento

a) è istituito con l'obiettivo specifico o ha l'obiettivo specifico di soddisfare esigenze di interesse generale aventi carattere non industriale o commerciale;

Motivazione

Ripristino della definizione che figura all'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2004/17/CE. Tale definizione è già approvata ed eviterà ogni incertezza giuridica.

Emendamento 16

Proposta di direttiva

Articolo 12 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Il valore delle soglie sarà regolato annualmente in base alle variazioni dell'indice armonizzato dei prezzi al consumo dello Spazio economico europeo.

Motivazione

Un valore fisso per le soglie non riflette i cambiamenti costanti del potere d'acquisto reale. È opportuno collegare le soglie a un indice riconosciuto e regolarle di conseguenza.

Emendamento 17

Proposta di direttiva

Articolo 14 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione

Emendamento

Dal 30 giugno 2014 la Commissione verifica ogni due anni che le soglie di cui

Dal 30 giugno 2014 la Commissione verifica ogni due anni che le soglie di cui

all'articolo 12, lettere a) e b) corrispondano alle soglie stabilite nell'accordo sugli appalti pubblici (AAP) e procede, se necessario, alla loro revisione.

all'articolo 12, lettere a) e b) corrispondano alle soglie stabilite nell'accordo sugli appalti pubblici (AAP) e procede, se necessario *e previa consultazione degli Stati membri in merito all'applicazione delle soglie a determinati settori e tipi di contratto*, alla loro revisione.

Motivazione

Gli Stati membri devono essere consultati prima della revisione delle soglie in determinati settori e tipi di contratto.

Emendamento 18

Proposta di direttiva Articolo 19 – comma 1 – lettera b

Testo della Commissione

b) concernenti i servizi d'arbitrato e di conciliazione;

Emendamento

b) concernenti i servizi d'arbitrato e di conciliazione, *ivi compresi i servizi di composizione delle controversie*;

Motivazione

Il servizio di composizione delle controversie è un servizio di conciliazione specifico legato all'utilizzo delle condizioni internazionali della FIDIC relative ai contratti di costruzione e ingegneria, adottate dalla Banca mondiale.

Emendamento 19

Proposta di direttiva Articolo 19 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 19 bis

Appalti di servizi aggiudicati in base a diritti esclusivi

La presente direttiva non si applica agli appalti di servizi aggiudicati a un ente, esso stesso un'amministrazione aggiudicatrice ai sensi dell'articolo 2, punto 1, o a un'associazione di amministrazioni aggiudicatrici in base a

un diritto esclusivo di cui esse beneficiano in virtù di disposizioni legislative, regolamentari o amministrative pubblicate, purché tali disposizioni siano compatibili con il trattato.

Motivazione

Ripristino dell'articolo 25 dell'attuale direttiva 2004/17/CE. L'articolo in questione è importante per la fornitura dei servizi di interesse economico generale, poiché esclude gli appalti pubblici di servizi basati su un diritto esclusivo sancito da disposizioni di diritto pubblico, regolamentari o amministrative compatibili con il trattato. La Corte di giustizia delle Comunità europee ha applicato tale disposizione nella causa C-360/96.

Emendamento 20

Proposta di direttiva

Articolo 21 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione

b) ***almeno il 90%*** delle attività di tale persona giuridica ***sono effettuate*** per l'amministrazione aggiudicatrice controllante o per altre persone giuridiche controllate dall'amministrazione aggiudicatrice di cui trattasi;

Emendamento

b) ***il totale*** delle attività di tale persona giuridica ***è effettuato*** per l'amministrazione aggiudicatrice controllante o per altre persone giuridiche controllate dall'amministrazione aggiudicatrice di cui trattasi ***o in relazione alla fornitura di servizi di interesse generale;***

Motivazione

La fornitura di servizi di interesse generale non è orientata al profitto, ma ha lo scopo di soddisfare le esigenze dei cittadini. Pertanto va tenuto conto delle attività nel campo dei servizi di interesse generale.

Emendamento 21

Proposta di direttiva

Articolo 21 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. Il paragrafo 1 si applica anche quando un ente controllato che è un'amministrazione aggiudicatrice aggiudica un appalto al proprio ***ente controllante*** o a un'altra persona giuridica

Emendamento

2. Il paragrafo 1 si applica anche quando un ente controllato che è un'amministrazione aggiudicatrice aggiudica un appalto al proprio ***o ai propri enti controllanti*** o a un'altra persona

controllata dalla stessa amministrazione aggiudicatrice, a condizione che nella persona giuridica alla quale viene aggiudicato l'appalto pubblico non vi sia partecipazione privata.

giuridica controllata dalla stessa amministrazione aggiudicatrice, a condizione che nella persona giuridica alla quale viene aggiudicato l'appalto pubblico non vi sia partecipazione privata.

Emendamento 22

Proposta di direttiva

Articolo 21 – paragrafo 3 – comma 1 – lettera b

Testo della Commissione

b) almeno **il 90%** delle attività **della** persona giuridica **in oggetto** viene svolto per le amministrazioni aggiudicatrici controllanti o per altre persone giuridiche controllate dalle stesse *amministrazione* aggiudicatrici;

Emendamento

b) almeno **l'80%** delle attività **di tale** persona giuridica, **che sono oggetto del contratto**, viene svolto per le amministrazioni aggiudicatrici controllanti o per altre persone giuridiche controllate dalle stesse *amministrazioni* aggiudicatrici;

Emendamento 23

Proposta di direttiva

Articolo 21 – paragrafo 3 – comma 2 – lettera a

Testo della Commissione

a) gli organi decisionali *delle* persona giuridica controllata sono composti da rappresentanti di tutte le amministrazioni aggiudicatrici partecipanti;

Emendamento

a) gli organi decisionali *della* persona giuridica controllata sono composti da rappresentanti di tutte le amministrazioni aggiudicatrici partecipanti, **mentre le amministrazioni aggiudicatrici possono nominare solo rappresentanti comuni**;

Motivazione

È prassi consolidata nominare rappresentanti comuni. Non vi è motivo di vietare questa pratica efficace di collaborazione concordata.

Emendamento 24

Proposta di direttiva

Articolo 21 – paragrafo 4 – lettera a

Testo della Commissione

a) *l'accordo stabilisce un'autentica cooperazione tra le amministrazioni aggiudicatrici partecipanti, che mira a far sì che esse svolgano congiuntamente i loro compiti di servizio pubblico e che implica diritti e obblighi reciproci delle parti;*

Emendamento

a) *la finalità del partenariato è lo svolgimento di un compito di servizio pubblico affidato a tutte le amministrazioni pubbliche partecipanti, o lo svolgimento di un compito ausiliario necessario ai fini dello svolgimento del compito di servizio pubblico affidato a tutte le amministrazioni pubbliche;*

Emendamento 25

Proposta di direttiva

Articolo 21 – paragrafo 4 – lettera b

Testo della Commissione

b) *l'accordo è retto esclusivamente da considerazioni inerenti all'interesse pubblico;*

Emendamento

soppressa

Emendamento 26

Proposta di direttiva

Articolo 21 – paragrafo 4 – lettera c

Testo della Commissione

c) le amministrazioni *aggiudicatrici* partecipanti non svolgono sul mercato aperto più del **10%** – in termini di fatturato – delle attività *pertinenti all'accordo*;

Emendamento

c) le amministrazioni *pubbliche* partecipanti non svolgono sul mercato aperto più del **20%** – in termini di fatturato – delle attività *che sono oggetto del contratto*;

Motivazione

Questo chiarimento è necessario al fine di evitare contenziosi giuridici.

Emendamento 27

Proposta di direttiva

Articolo 21 – paragrafo 5 – comma 2

Testo della Commissione

Le esclusioni di cui ai paragrafi da 1 a 4 non sono più applicabili dal momento in cui interviene una qualsiasi partecipazione privata, con la conseguenza che i contratti in corso devono essere aperti alla concorrenza mediante regolari procedure di aggiudicazione degli appalti.

Emendamento

Le esclusioni di cui ai paragrafi da 1 a 4 non sono più applicabili dal momento in cui interviene una qualsiasi partecipazione privata, con la conseguenza che i contratti in corso devono essere aperti alla concorrenza mediante regolari procedure di aggiudicazione degli appalti, ***a meno che la partecipazione privata non sia imposta dalla legge al momento della conclusione del contratto iniziale.***

Emendamento 28

Proposta di direttiva

Articolo 29 – titolo

Testo della Commissione

Principi per l'aggiudicazione degli appalti

Emendamento

Finalità e principi per l'aggiudicazione degli appalti

Motivazione

Alcuni Stati membri hanno indicato che occorre includere un riferimento alla finalità della direttiva.

Emendamento 29

Proposta di direttiva

Articolo 29 – comma 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

La presente direttiva ha l'obiettivo di salvaguardare l'efficienza dell'utilizzo dei fondi pubblici, promuovere l'elevata qualità degli appalti, rafforzare la concorrenza e il funzionamento dei mercati degli appalti pubblici nonché

garantire pari opportunità per aziende e altri fornitori nell'offerta di contratti di forniture, servizi e lavori pubblici soggetti a procedura di gara per appalto pubblico.

Motivazione

Alcuni Stati membri hanno indicato che occorre includere un riferimento alla finalità della direttiva.

Emendamento 30

**Proposta di direttiva
Articolo 30 – paragrafo 2 – comma 2**

Testo della Commissione

Gli enti aggiudicatori possono stabilire condizioni specifiche per l'esecuzione del contratto da parte di un raggruppamento purché esse siano giustificate da motivazioni obiettive e proporzionate. Tali condizioni possono imporre a un raggruppamento di assumere una forma giuridica specifica una volta che gli sia stato aggiudicato l'appalto, nella misura in cui tale trasformazione sia necessaria per la buona esecuzione dell'appalto.

Emendamento

Gli enti aggiudicatori possono stabilire condizioni specifiche per l'esecuzione del contratto da parte di un raggruppamento purché esse siano giustificate da motivazioni obiettive e proporzionate. Tali condizioni possono imporre a un raggruppamento di assumere una forma giuridica specifica una volta che gli sia stato aggiudicato l'appalto, ***se e*** nella misura in cui tale trasformazione sia ***strettamente*** necessaria per la buona esecuzione dell'appalto.

Motivazione

Tale prescrizione va limitata il più possibile al fine di evitare oneri inutili per le imprese, in particolare per le PMI.

Emendamento 31

**Proposta di direttiva
Articolo 31 – comma 1**

Testo della Commissione

Gli Stati membri possono riservare il diritto di partecipazione alle procedure di appalto a laboratori protetti ***e ad operatori economici il cui scopo principale sia l'integrazione sociale e professionale dei***

Emendamento

Gli Stati membri possono riservare il diritto di partecipazione alle procedure di appalto a:

lavoratori con disabilità e lavoratori svantaggiati o riservarne l'esecuzione nel contesto di programmi di lavoro protetti quando oltre il 30% dei lavoratori ***dei suddetti lavoratori, operatori economici*** o programmi sia composto da persone con disabilità ***o da lavoratori svantaggiati***.

a) lavoratori protetti, o riservarne l'esecuzione nel contesto di programmi di lavoro protetti quando ***la maggioranza dei lavoratori interessati è composta da persone disabili che, in ragione della natura della gravità delle loro disabilità, non possono esercitare un'attività professionale in condizioni normali o trovare facilmente un'occupazione sul mercato ordinario;***

b) ***imprese o programmi sociali il cui scopo principale sia l'integrazione sociale e professionale dei lavoratori svantaggiati, a condizione che*** oltre il 30% dei lavoratori ***di tali imprese*** o programmi sia composto da persone con disabilità ***e/o svantaggiate. Le "persone svantaggiate" includono tra l'altro: i disoccupati, le persone con particolari difficoltà di integrazione, le persone a rischio di esclusione e gli appartenenti a gruppi vulnerabili e a minoranze svantaggiate.***

Emendamento 32

Proposta di direttiva Articolo 32 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. Salvo che non sia altrimenti previsto nella presente direttiva o nella legislazione nazionale in materia di accesso alle informazioni, e fatti salvi gli obblighi di pubblicità degli appalti aggiudicati e gli obblighi di informazione dei candidati e degli offerenti, previsti agli articoli 64 e 69 della presente direttiva, l'ente aggiudicatore non rivela ***informazioni comunicategli***

Emendamento

2. Salvo che non sia altrimenti previsto nella presente direttiva o nella legislazione nazionale in materia di accesso alle informazioni, e fatti salvi gli obblighi di pubblicità degli appalti aggiudicati e gli obblighi di informazione dei candidati e degli offerenti, previsti agli articoli 64 e 69 della presente direttiva, l'ente aggiudicatore non rivela ***alcuna informazione***

dagli operatori economici *e* da essi **considerate riservate**; tali informazioni comprendono, tra l'altro, segreti tecnici o commerciali, nonché gli aspetti riservati delle offerte.

comunicatagli dagli operatori economici, **indipendentemente dal fatto che sia o meno** da essi **considerata riservata, a meno che ciò non sia assolutamente necessario ai fini della presente direttiva o del diritto nazionale applicabile**; tali informazioni comprendono, tra l'altro, segreti tecnici o commerciali, nonché gli aspetti riservati delle offerte.

Motivazione

Per le imprese, e in particolare le PMI, è importante che non venga divulgata nessuna informazione a meno che non esista una giustificazione in tal senso.

Emendamento 33

Proposta di direttiva Articolo 40 – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione

Il termine minimo per la ricezione delle offerte è di **40 giorni** dalla data di trasmissione del bando di gara.

Emendamento

Il termine minimo per la ricezione delle offerte è di **52 giorni** dalla data di trasmissione del bando di gara.

Motivazione

I nuovi termini sono troppo brevi nella pratica, in particolare per le PMI, e potrebbero limitare la concorrenza.

Emendamento 34

Proposta di direttiva Articolo 41 – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione

Il termine minimo per la ricezione delle domande di partecipazione è fissato, in linea di massima, a non meno di **30 giorni** dalla data di trasmissione del bando di gara o dell'invito a confermare interesse e non può in alcun caso essere inferiore a 15 giorni.

Emendamento

Il termine minimo per la ricezione delle domande di partecipazione è fissato, in linea di massima, a non meno di **37 giorni** dalla data di trasmissione del bando di gara o dell'invito a confermare interesse e non può in alcun caso essere inferiore a 15 giorni.

Motivazione

I nuovi termini sono troppo brevi nella pratica, in particolare per le PMI, e potrebbero limitare la concorrenza.

Emendamento 35

**Proposta di direttiva
Articolo 41 – paragrafo 2 – comma 3**

Testo della Commissione

Se è impossibile pervenire a un accordo sul termine per la ricezione delle offerte, l'ente aggiudicatore fissa un termine che non può essere inferiore, in alcun caso, a **dieci giorni** dalla data di invio dell'invito a presentare offerte.

Emendamento

Se è impossibile pervenire a un accordo sul termine per la ricezione delle offerte, l'ente aggiudicatore fissa un termine che non può essere inferiore, in alcun caso, a **venti giorni** dalla data di invio dell'invito a presentare offerte.

Motivazione

I nuovi termini sono troppo brevi nella pratica, in particolare per le PMI, e potrebbero limitare la concorrenza.

Emendamento 36

**Proposta di direttiva
Articolo 42 – paragrafo 1 – comma 2**

Testo della Commissione

Il termine minimo per la ricezione delle domande di partecipazione è fissato, in linea di massima, a non meno di **30 giorni** dalla data di trasmissione del bando di gara o, se come mezzo di indizione di gara è usato un avviso periodico indicativo, dell'invito a confermare interesse e non può in alcun caso essere inferiore a 15 giorni.

Emendamento

Il termine minimo per la ricezione delle domande di partecipazione è fissato, in linea di massima, a non meno di **37 giorni** dalla data di trasmissione del bando di gara o, se come mezzo di indizione di gara è usato un avviso periodico indicativo, dell'invito a confermare interesse e non può in alcun caso essere inferiore a 15 giorni.

Motivazione

I nuovi termini sono troppo brevi nella pratica, in particolare per le PMI, e potrebbero limitare la concorrenza.

Emendamento 37

Proposta di direttiva

Articolo 42 – paragrafo 2 – comma 3

Testo della Commissione

Se è impossibile pervenire a un accordo sul termine per la ricezione delle offerte, l'ente aggiudicatore fissa un termine che non può essere inferiore, in alcun caso, a **dieci giorni** dalla data di invio dell'invito a presentare offerte.

Emendamento

Se è impossibile pervenire a un accordo sul termine per la ricezione delle offerte, l'ente aggiudicatore fissa un termine che non può essere inferiore, in alcun caso, a **venti giorni** dalla data di invio dell'invito a presentare offerte.

Motivazione

I nuovi termini sono troppo brevi nella pratica, in particolare per le PMI, e potrebbero limitare la concorrenza.

Emendamento 38

Proposta di direttiva

Articolo 44 – comma 4

Testo della Commissione

Ai fini del paragrafo 1, lettera g) del presente articolo, il progetto di base indica l'entità di eventuali lavori o servizi complementari e le condizioni alle quali essi verranno aggiudicati. La possibilità di ricorrere a questa procedura è indicata già al momento dell'indizione della gara per il primo progetto e gli enti aggiudicatori, quando applicano gli articoli 12 e 13, tengono conto dell'importo complessivo stimato per i lavori o i servizi successivi.

Emendamento

soppresso

Motivazione

Eventuali lavori o servizi complementari al progetto di base saranno indicati per mezzo di una "opzione". Qualsiasi dichiarazione aggiuntiva risulta pertanto ridondante.

Emendamento 39

Proposta di direttiva

Articolo 45 – paragrafo 1 – comma 3

Testo della Commissione

La durata di un accordo quadro non supera *quattro anni, salvo in casi eccezionali debitamente motivati, in particolare dall'oggetto dell'accordo* quadro.

Emendamento

La durata di un accordo quadro non supera *il termine fissato dalle disposizioni nazionali dei singoli Stati membri. La durata di un accordo quadro relativo alla manutenzione si basa sul ciclo di vita dei lavori o delle forniture.*

Emendamento 40

Proposta di direttiva

Articolo 47 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione

Gli enti aggiudicatori possono ricorrere ad aste elettroniche nelle quali vengono presentati nuovi prezzi, modificati al ribasso, e/o nuovi valori riguardanti taluni elementi delle offerte.

Emendamento

Gli enti aggiudicatori possono ricorrere, *unicamente per servizi e forniture standardizzati*, ad aste elettroniche nelle quali vengono presentati nuovi prezzi, modificati al ribasso, e/o nuovi valori riguardanti taluni elementi delle offerte. *Gli appalti di servizi e di lavori riguardanti la proprietà intellettuale, come la progettazione di lavori, non possono essere oggetto di aste elettroniche.*

Emendamento 41

Proposta di direttiva

Articolo 52 – paragrafo 5 – comma 1 – alinea

Testo della Commissione

In assenza di un accordo che definisce il diritto applicabile in materia di appalti pubblici, la normativa nazionale che disciplina l'aggiudicazione dell'appalto deve essere determinata secondo le modalità seguenti:

Emendamento

In assenza di un accordo che definisce il diritto applicabile in materia di appalti pubblici *a norma del paragrafo 3*, la normativa nazionale che disciplina l'aggiudicazione dell'appalto deve essere determinata secondo le modalità seguenti:

Motivazione

Come nel paragrafo 6, va ugualmente specificata la situazione concreta di assenza di un accordo cui si applica il paragrafo in esame.

Emendamento 42

Proposta di direttiva Articolo 53 – paragrafo 2 – comma 2

Testo della Commissione

Tali misure includono la comunicazione agli altri candidati e offerenti di informazioni pertinenti scambiate nel quadro della partecipazione del candidato o dell'offerente alla preparazione della procedura o ottenute a seguito di tale partecipazione, nonché la fissazione di termini adeguati per la ricezione delle offerte. Il candidato o l'offerente interessato è escluso dalla procedura unicamente nel caso in cui non vi siano altri mezzi per garantire il rispetto dell'obbligo di osservare il principio della parità di trattamento.

Emendamento

Tali misure includono la comunicazione agli altri candidati e offerenti di informazioni pertinenti scambiate nel quadro della partecipazione del candidato o dell'offerente alla preparazione della procedura o ottenute a seguito di tale partecipazione, nonché la fissazione di termini adeguati per la ricezione delle offerte. Il candidato o l'offerente interessato è escluso dalla procedura unicamente nel caso in cui ***l'amministrazione aggiudicatrice dimostri che*** non vi siano altri mezzi per garantire il rispetto dell'obbligo di osservare il principio della parità di trattamento.

Motivazione

To the legitimate mean of allowing companies that are involved with regards to a decision of exclusion founded on the risk of competition distortion, to be heard; the last subparagraph of point 2 reverses the burden of proof so that it falls on the company in question. Indeed in order to challenge a decision to exclude, the company must "prove" that its participation does not distort competition. In the absence of relevant proof, the decision to exclude will then be legitimised. In fact, it is up to the contracting authority, upon its intention to announce the exclusion of a company, to supply proof that the participation of such company would distort competition. The company in question should be able to challenge such a decision, provided that the inverted proof, that its participation would not distort competition, cannot fall under its responsibility.

Emendamento 43

Proposta di direttiva

Articolo 54 – paragrafo 1 – comma 3

Testo della Commissione

Le specifiche tecniche indicano inoltre se sarà richiesto il trasferimento dei diritti di proprietà intellettuale.

Emendamento

Le specifiche tecniche indicano inoltre se sarà richiesto il trasferimento dei diritti di proprietà intellettuale ***e, in caso affermativo, le condizioni di remunerazione per l'acquisizione di tali diritti.***

Motivazione

Promoting the innovation of companies relies on the confidence of the operators towards the internal market, and in particular when it comes to protecting their property rights. In order to ensure a perfect coherence between the European regulation ensuring the protection of intellectual property rights, such as the Directive 2004/48/EC of 29 April 2009 on measures and procedures on the reinforcement of intellectual property rights and the " public procurement" directives, it is important to underline that the acquisition of intellectual property rights must be based on the remuneration of the right holder.

Emendamento 44

Proposta di direttiva

Articolo 61 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. Gli enti aggiudicatori ***possono rendere*** nota l'intenzione di programmare appalti pubblicando un avviso periodico indicativo il più rapidamente possibile dopo l'avvio dell'esercizio di bilancio. Tali avvisi, che contengono le informazioni di cui all'allegato VI, parte A, sezione I, sono pubblicati dalla Commissione o dagli enti aggiudicatori sul loro profilo di committente, come indicato al punto 2, lettera b), dell'allegato IX. Qualora la pubblicazione sia a cura degli enti aggiudicatori, essi inviano una comunicazione che annuncia la pubblicazione dell'avviso periodico indicativo su un profilo di committente,

Emendamento

1. Gli enti aggiudicatori ***rendono*** nota l'intenzione di programmare appalti pubblicando un avviso periodico indicativo il più rapidamente possibile dopo l'avvio dell'esercizio di bilancio. Tali avvisi, che contengono le informazioni di cui all'allegato VI, parte A, sezione I, sono pubblicati dalla Commissione o dagli enti aggiudicatori sul loro profilo di committente, come indicato al punto 2, lettera b), dell'allegato IX. Qualora la pubblicazione sia a cura degli enti aggiudicatori, essi inviano una comunicazione che annuncia la pubblicazione dell'avviso periodico indicativo su un profilo di committente,

come indicato al punto 3 dell'allegato IX.

come indicato al punto 3 dell'allegato IX.

Motivazione

La pubblicazione di avvisi di preinformazione dovrebbe essere obbligatoria per motivi di trasparenza e di completezza delle informazioni destinate alle imprese, in particolare alle PMI, al fine di dare loro il tempo di redigere le offerte con buon anticipo.

Emendamento 45

Proposta di direttiva Articolo 70 – paragrafo 5

Testo della Commissione

5. L'ente aggiudicatore può decidere di non aggiudicare un contratto all'offerente che presenta l'offerta migliore se **ha accertato che** l'offerta non soddisfa, **perlomeno in forma equivalente**, gli obblighi stabiliti dalla legislazione dell'Unione in materia di diritto del lavoro e di previdenza sociale o di diritto ambientale **o delle** disposizioni internazionali in materia di diritto ambientale e di previdenza sociale elencate nell'allegato XIV.

Emendamento

5. L'ente aggiudicatore può decidere di non aggiudicare un contratto all'offerente che presenta l'offerta migliore se l'offerta non soddisfa gli obblighi stabiliti dalla legislazione, **dalle disposizioni regolamentari o da altre disposizioni vincolanti dell'Unione o degli Stati membri** in materia di diritto del lavoro e di previdenza sociale o di diritto ambientale **oppure i contratti collettivi che si applicano nel luogo di prestazione del lavoro, servizio o fornitura oppure le** disposizioni internazionali in materia di diritto ambientale e di previdenza sociale elencate nell'allegato XIV, **a condizione che siano connessi all'oggetto dell'appalto.**

Emendamento 46

Proposta di direttiva Articolo 76 – paragrafo 1 – comma 1 – alinea

Testo della Commissione

Fatte salve le disposizioni legislative, regolamentari o amministrative nazionali relative alla remunerazione di taluni servizi, gli enti aggiudicatori procedono all'aggiudicazione degli appalti sulla base **di uno** dei criteri che seguono:

Emendamento

Fatte salve le disposizioni legislative, regolamentari o amministrative nazionali relative alla remunerazione di taluni servizi, gli enti aggiudicatori procedono all'aggiudicazione degli appalti sulla base dei criteri che seguono:

Emendamento 47

Proposta di direttiva

Articolo 76 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione

1. Fatte salve le disposizioni legislative, regolamentari o amministrative nazionali relative alla remunerazione di taluni servizi, **gli enti aggiudicatori** procedono all'aggiudicazione degli appalti sulla base **di uno** dei criteri che seguono:

- a) offerta **economicamente** più vantaggiosa;
- b) costo più basso.

Emendamento

1. Fatte salve le disposizioni legislative, regolamentari o amministrative nazionali relative alla remunerazione di taluni servizi, **le amministrazioni aggiudicatrici** procedono all'aggiudicazione degli appalti **pubblici** sulla base dei criteri che seguono:

- a) offerta più vantaggiosa **sul piano economico, sociale e ambientale**;
- b) costo più basso.

Il criterio di cui alla lettera a) ha in genere la precedenza sul criterio di cui alla lettera b).

Emendamento 48

Proposta di direttiva

Articolo 76 – paragrafo 2 – comma 2 – lettera a

Testo della Commissione

a) qualità, che comprende pregio tecnico, caratteristiche estetiche e funzionali, accessibilità, progettazione adeguata per tutti gli utenti, caratteristiche ambientali e carattere innovativo;

Emendamento

a) qualità, che comprende pregio tecnico, caratteristiche estetiche e funzionali, accessibilità, progettazione adeguata per tutti gli utenti, caratteristiche ambientali **e sociali, che contribuiscano alla crescita sostenibile e all'occupazione**, e carattere innovativo;

Motivazione

Occorre includere criteri sociali più efficaci nello spirito della strategia UE 2020, al fine di contribuire più efficacemente alla crescita sostenibile.

Emendamento 49

Proposta di direttiva

Articolo 76 – paragrafo 3

Testo della Commissione

3. Gli Stati membri possono prevedere che l'aggiudicazione di determinati tipi di contratti si basi sull'offerta economicamente più vantaggiosa di cui *al paragrafo 1, lettera a), e al paragrafo 2.*

Emendamento

3. Gli Stati membri possono prevedere che l'aggiudicazione di determinati tipi di contratti si basi sull'offerta economicamente più vantaggiosa, *nel rispetto del principio costo/efficacia e della qualità adeguata, secondo le modalità* di cui *ai paragrafi 1 e 2.*

Emendamento 50

Proposta di direttiva

Articolo 76 – paragrafo 5 – comma 1

Testo della Commissione

Nel caso di cui al *paragrafo 1, lettera a)*, l'ente aggiudicatore precisa la ponderazione relativa che esso attribuisce a ciascuno dei criteri scelti per determinare l'offerta economicamente più vantaggiosa.

Emendamento

Nel caso di cui al *paragrafo 1*, l'ente aggiudicatore precisa la ponderazione relativa che esso attribuisce a ciascuno dei criteri scelti per determinare l'offerta economicamente più vantaggiosa.

Emendamento 51

Proposta di direttiva

Articolo 79 – paragrafo 3 – lettera b

Testo della Commissione

b) le soluzioni tecniche adottate *o* eventuali condizioni eccezionalmente favorevoli di cui dispone l'offerente per fornire i prodotti, per prestare i servizi o per eseguire i lavori;

Emendamento

b) le soluzioni tecniche adottate *e/o* eventuali condizioni eccezionalmente favorevoli di cui dispone l'offerente per fornire i prodotti, per prestare i servizi o per eseguire i lavori;

Motivazione

Ripristino della formulazione della direttiva attualmente in vigore.

Emendamento 52

Proposta di direttiva Articolo 81 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. Gli Stati membri possono prevedere che, su richiesta del subappaltatore e se la natura del contratto lo consente, l'ente aggiudicatore trasferisca i pagamenti dovuti direttamente al subappaltatore per i servizi, le forniture o i lavori prestati al contraente principale. In tal caso, gli Stati membri attuano idonei meccanismi che consentano al contraente principale di opporsi a pagamenti indebiti. Gli accordi su questa modalità di pagamento sono indicati nei documenti di gara.

Emendamento

2. Gli Stati membri possono prevedere che, su richiesta del subappaltatore e se la natura del contratto lo consente, l'ente aggiudicatore trasferisca i pagamenti dovuti direttamente al subappaltatore per i servizi, le forniture o i lavori prestati al contraente principale. In tal caso, gli Stati membri attuano idonei meccanismi che consentano al contraente principale di opporsi a pagamenti indebiti ***ex-post e prevedono una regolamentazione che consenta all'amministrazione aggiudicatrice di assumere lo status di contraente principale firmatario senza rilanciare la gara se necessario, onde garantire la certezza del diritto.*** Gli accordi su questa modalità di pagamento sono indicati nei documenti di gara.

Motivazione

Se necessario (ad esempio nel caso di un contraente principale insolvente), l'amministrazione aggiudicatrice deve essere in grado di portare a termine il mandato senza perdita di certezza giuridica. Pertanto le disposizioni nazionali devono consentire l'assunzione dello status di firmatario e la rinegoziazione dei termini controversi dei contratti. Inoltre, il diritto di opporsi a pagamenti indebiti per il contraente principale dovrebbe essere consentito solo dopo l'adempimento del contratto, altrimenti i subappaltatori bloccherebbero alla fine la concorrenza.

Emendamento 53

Proposta di direttiva Articolo 82 – paragrafo 3 – comma 2

Testo della Commissione

Tuttavia, il primo comma non si applica nel caso in cui all'aggiudicatario iniziale succeda, in via universale o parziale, a seguito di operazioni di ristrutturazioni

Emendamento

Tuttavia, il primo comma non si applica nel caso in cui all'aggiudicatario iniziale succeda, in via universale o parziale, a seguito di operazioni di ristrutturazioni

societarie o di insolvenza, un altro operatore economico che soddisfi i criteri di selezione qualitativa stabiliti inizialmente, purché ciò non implichi altre modifiche sostanziali al contratto e non sia finalizzato a eludere l'applicazione della presente direttiva.

societarie, **di trasferimento di capitale o attivi**, di insolvenza **o in base a una clausola contrattuale**, un altro operatore economico che soddisfi i criteri di selezione qualitativa stabiliti inizialmente, purché ciò non implichi altre modifiche sostanziali al contratto e non sia finalizzato a eludere l'applicazione della presente direttiva.

Motivazione

È perfettamente legittimo che l'amministrazione aggiudicatrice, sotto il controllo della Corte, si opponga alla sostituzione di una controparte contrattuale adducendo a motivo il fatto che per l'adeguata esecuzione del contratto in corso – senza modifica delle condizioni – la nuova parte contraente non presenterebbe le stesse garanzie finanziarie e di competenza della parte che sostituisce.

Emendamento 54

Proposta di direttiva Articolo 83 – lettera c

Testo della Commissione

c) la Corte di giustizia dell'Unione europea constata, in un procedimento ai sensi dell'articolo 258 del trattato, che uno Stato membro non ha ottemperato agli obblighi a esso derivanti dai trattati in quanto un ente aggiudicatore appartenente a detto Stato membro ha proceduto all'aggiudicazione del contratto in questione non rispettando gli obblighi a esso incombenti a titolo dei trattati e della presente direttiva.

Emendamento

c) la Corte di giustizia dell'Unione europea constata, in un procedimento ai sensi dell'articolo 258 del trattato, che uno Stato membro non ha ottemperato agli obblighi a esso derivanti dai trattati in quanto un ente aggiudicatore appartenente a detto Stato membro ha proceduto all'aggiudicazione del contratto in questione non rispettando gli obblighi a esso incombenti a titolo dei trattati e della presente direttiva, **conformemente al diritto al risarcimento della controparte contrattuale**.

Motivazione

Il riferimento alle condizioni stabilite dal diritto nazionale non è sufficiente a superare l'assenza del principio del risarcimento in caso di cessazione – senza colpa contrattuale – prima della fine prevista del contratto. Inoltre, il principio di compensazione deve essere scritto nel diritto dell'Unione al fine di garantirne l'efficacia in tutti gli Stati membri.

Emendamento 55

Proposta di direttiva Articolo 86 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. Gli Stati membri assicurano che gli enti aggiudicatori possano tenere conto della necessità di garantire la qualità, la continuità, l'accessibilità, la disponibilità e la completezza dei servizi, le esigenze specifiche delle diverse categorie di utenti, il coinvolgimento e la responsabilizzazione degli utenti nonché l'innovazione. Gli Stati membri possono altresì prevedere che la scelta del prestatore di servizi non avvenga unicamente sulla base del prezzo della fornitura del servizio.

Emendamento

2. Gli Stati membri assicurano che gli enti aggiudicatori possano tenere conto della necessità di garantire ***l'accesso universale***, la qualità, la continuità, l'accessibilità, ***la sostenibilità economica***, la disponibilità, ***la sicurezza*** e la completezza dei servizi, le esigenze specifiche delle diverse categorie di utenti, il coinvolgimento e la responsabilizzazione degli utenti nonché l'innovazione. Gli Stati membri possono altresì prevedere che la scelta del prestatore di servizi non avvenga unicamente sulla base del prezzo della fornitura del servizio.

Motivazione

Queste caratteristiche dei servizi di interesse generale sono essenziali e vanno il più possibile garantite in questo contesto.

Emendamento 56

Proposta di direttiva Articolo 93 – paragrafo 3 – comma 1 – lettera b

Testo della Commissione

b) fornire consulenze legali alle amministrazioni aggiudicatrici in merito all'interpretazione delle norme e dei principi ***sugli appalti pubblici nonché all'applicazione delle norme*** in materia di appalti pubblici ***in casi specifici***;

Emendamento

b) fornire consulenze legali ***generali e specifiche e orientamenti pratici*** alle amministrazioni aggiudicatrici in merito all'interpretazione ***nonché all'applicazione*** delle norme e dei principi in materia di appalti pubblici;

Motivazione

In quanto organismo specializzato e centrale, l'organo indipendente dovrebbe avere il compito di fornire alle amministrazioni aggiudicatrici consulenze legali e orientamenti pratici in termini generali e in casi specifici sia sull'interpretazione sia sull'applicazione di norme e principi in materia di appalti pubblici.

Emendamento 57

Proposta di direttiva

Articolo 93 – paragrafo 3 – comma 1 – lettera d

Testo della Commissione

d) istituire e applicare sistemi di segnalazione del rischio ("red flag") – globali e che possono dare luogo ad azioni giudiziarie – intesi a prevenire, individuare e segnalare adeguatamente episodi di frode, corruzione, conflitto di interessi *e altre* irregolarità **gravi** in materia di appalti;

Emendamento

d) istituire e applicare sistemi di segnalazione del rischio ("red flag") – globali e che possono dare luogo ad azioni giudiziarie – intesi a prevenire, individuare e segnalare adeguatamente episodi di frode, corruzione, conflitto di interessi **o qualsiasi** irregolarità in materia di appalti;

Motivazione

Per rafforzare ulteriormente la regolarità delle procedure organizzate dalle amministrazioni aggiudicatrici e con un intento pedagogico, è importante includere in questo punto tutti i tipi di irregolarità, a prescindere dalla loro gravità.

Emendamento 58

Proposta di direttiva

Articolo 94 – paragrafo 1 – comma 1 – alinea

Testo della Commissione

Gli enti aggiudicatori conservano le informazioni appropriate relative a ogni appalto, ogni accordo quadro e ogniqualvolta sia istituito un sistema dinamico di acquisizione. Tali informazioni sono sufficienti a consentire loro, in una fase successiva, di giustificare le decisioni riguardanti quanto segue:

Emendamento

Gli enti aggiudicatori conservano le informazioni appropriate relative a ogni appalto **e a** ogni accordo quadro, **qualora superino le soglie**, e ogniqualvolta sia istituito un sistema dinamico di acquisizione. Tali informazioni sono sufficienti a consentire loro, in una fase successiva, di giustificare le decisioni riguardanti quanto segue:

Motivazione

La necessità di elaborare relazioni scritte in linea con le disposizioni di cui all'articolo 85 dovrebbe essere prevista solo per gli appalti al di sopra delle soglie. Applicare tale obbligo agli appalti al di sotto delle soglie condurrebbe a numerose procedure burocratiche. Tali oneri devono essere ragionevolmente proporzionati ai valori monetari in gioco.

Emendamento 59

Proposta di direttiva Articolo 94 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. Le informazioni sono conservate per almeno quattro anni dalla data di aggiudicazione dell'appalto, affinché, durante tale periodo, l'ente aggiudicatore possa fornire alla Commissione o all'organo nazionale di vigilanza le necessarie informazioni, **qualora essi lo richiedano**.

Emendamento

2. Le informazioni sono conservate per almeno quattro anni dalla data di aggiudicazione dell'appalto, affinché, durante tale periodo, l'ente aggiudicatore possa fornire alla Commissione o all'organo nazionale di vigilanza le necessarie informazioni.

Motivazione

Non ha molto senso imporre un obbligo di segnalazione di questa natura se la presentazione delle informazioni raccolte non è obbligatoria.

Emendamento 60

Proposta di direttiva Articolo 96 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. Gli Stati membri mettono a disposizione strutture di sostegno tecnico per prestare consulenza legale ed economica, orientamenti ed assistenza agli enti aggiudicatori nel preparare e condurre le procedure di aggiudicazione degli appalti. Gli Stati membri assicurano inoltre che ciascun ente aggiudicatore possa ottenere assistenza e consigli competenti sui singoli problemi.

Emendamento

1. Gli Stati membri mettono a disposizione strutture di sostegno tecnico per prestare consulenza legale ed economica, orientamenti ed assistenza agli enti aggiudicatori nel preparare e condurre le procedure di aggiudicazione degli appalti. Gli Stati membri assicurano inoltre che ciascun ente aggiudicatore possa ottenere assistenza e consigli competenti sui singoli problemi. ***A tal fine, occorre prestare particolare attenzione e un maggior sostegno alle autorità locali, in particolare ai piccoli enti territoriali.***

Emendamento 61

Proposta di direttiva Articolo 96 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. Per migliorare l'accesso agli appalti pubblici da parte degli operatori economici, in particolare le PMI, e per facilitare una corretta comprensione delle disposizioni della presente direttiva, gli Stati membri garantiscono **un'assistenza adeguata**, anche per via elettronica o tramite reti esistenti dedicate all'assistenza alle imprese.

Emendamento

2. Per migliorare l'accesso agli appalti pubblici da parte degli operatori economici, in particolare le PMI, e per facilitare una corretta comprensione delle disposizioni della presente direttiva, **la Commissione e** gli Stati membri garantiscono **informazioni e assistenza tempestive e adeguate**, anche per via elettronica o tramite reti esistenti dedicate all'assistenza alle imprese.

Motivazione

Anche la Commissione dovrebbe partecipare a questo sforzo, data la natura altamente tecnica dei testi. È altresì fondamentale che le PMI possano ottenere le informazioni necessarie in tempo utile.

Emendamento 62

Proposta di direttiva Articolo 96 – paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

4 bis. Gli avvisi di cui agli articoli 61, 62, 63 e 64 includono le informazioni sull'organo o gli organi di cui al paragrafo 4 del presente articolo.

Motivazione

Le informazioni sugli organi che forniscono assistenza agli enti aggiudicatori e alle imprese dovrebbero essere ampiamente diffuse e di facile accesso.

Emendamento 63

Proposta di direttiva

Articolo 97 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

1 bis. Gli Stati membri cooperano, con l'assistenza della Commissione, nel fornire orientamenti alle amministrazioni aggiudicatrici per valutare se in casi specifici esista o meno un interesse transfrontaliero, in particolare al fine di aumentare l'efficacia della spesa nell'attuazione dei programmi finanziati dagli strumenti della politica di coesione o da altri strumenti dell'Unione.

Motivazione

L'emendamento è in linea con il parere della commissione REGI sulla modernizzazione degli appalti pubblici, in particolare con i paragrafi 7 e 15 di detto parere.

Emendamento 64

Proposta di direttiva

Allegato XVII bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

I seguenti servizi giuridici:

79112000-2 Servizi di rappresentanza legale

79100000-5 Servizi giuridici

79110000-8 Servizi di consulenza giuridica e di rappresentanza

79111000-5 Servizi di consulenza giuridica

79112100-3 Servizi di rappresentanza delle parti interessate

79120000-1 Servizi di consulenza in materia di brevetti e diritti d'autore

79121000-8 Servizi di consulenza in materia di diritti d'autore

79121100-9 Servizi di consulenza in materia di diritti d'autore di software

79130000-4 Servizi di documentazione e certificazione giuridica

79131000-1 Servizi di documentazione

79132000-8 Servizi di certificazione

79140000-7 Servizi di consulenza e informazione giuridica

Motivazione

Un trattamento specifico dei servizi è giustificato solo nella misura in cui si applica a tutti i servizi della stessa natura.

PROCEDURA

Titolo	Procedure di appalto degli enti erogatori di acqua e di energia e degli enti che forniscono servizi di trasporto e servizi postali
Riferimenti	(COM(2011)0895 – C7-0007/2012 – 2011/0439(COD))
Commissione competente per il merito Annuncio in Aula	IMCO 19.1.2012
Parere espresso da Annuncio in Aula	REGI 19.1.2012
Relatore per parere Nomina	Ramona Nicole Mănescu 26.1.2012
Approvazione	10.10.2012
Esito della votazione finale	+ : 32 - : 7 0 : 1
Membri titolari presenti al momento della votazione finale	François Alfonsi, Luís Paulo Alves, Charalampos Angourakis, Jean-Jacob Bicep, Victor Boştinaru, John Bufton, Alain Cadec, Salvatore Caronna, Nikos Chrysogelos, Francesco De Angelis, Rosa Estaràs Ferragut, Danuta Maria Hübner, Filiz Hakaeva Hyusmenova, Vincenzo Iovine, María Irigoyen Pérez, Seán Kelly, Mojca Kleva, Constanze Angela Krehl, Petru Constantin Luhan, Ramona Nicole Mănescu, Vladimír Maňka, Iosif Matula, Erminia Mazzoni, Miroslav Mikolášik, Ana Miranda, Jan Olbrycht, Markus Pieper, Monika Smolková, Ewald Stadler, Nuno Teixeira, Lambert van Nistelrooij, Oldřich Vlasák, Kerstin Westphal, Hermann Winkler, Joachim Zeller, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska
Supplenti presenti al momento della votazione finale	Karin Kadenbach, Lena Kolarska-Bobińska, Czesław Adam Siekierski, Giommara Uggias